

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

|                    |                |                          |
|--------------------|----------------|--------------------------|
| GIOVANNI ARIOLLI   | - Presidente - | Sent. n. sez. 186/2026   |
| GIUSEPPE NICASTRO  |                | UP - 06/02/2026          |
| EMANUELE CERSOSIMO |                | R.G.N. 40141/2025        |
| FRANCESCO FLORIT   | - Relatore -   | Motivazione Semplificata |
| FABIO MOSTARDA     |                |                          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal  
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento  
a carico di: [REDACTED]  
avverso la sentenza del 22/05/2025 del TRIBUNALE DI RIMINI  
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;  
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO che ha  
concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio;  
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di  
richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.  
610, comma 5, e 611, comma 1 *bis*, e segg. cod. proc. pen..

**RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Rimini ha assolto [REDACTED]  
dal reato di truffa per essere il fatto non punibile per particolare tenuità.
2. Presentando ricorso per Cassazione, il Procuratore generale di Bologna ha chiesto  
l'annullamento con rinvio della sentenza essendo errata la valutazione espressa dal  
giudice in ordine alla particolare tenuità del fatto, che non può considerarsi tale né in  
sé, cioè in ragione della modestia del danno, né in relazione alla abitudine



delinquenziale, alla luce della intervenuta condanna dell'imputato per una pluralità di reati della stessa indole di quello odiernamente perseguito.

3. Il ricorso è fondato.

Il giudice, nel procedere alla verifica delle condizioni necessarie per l'applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen., ha preliminarmente considerato che l'imputato non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ha quindi escluso la ricorrenza di modalità o finalità particolarmente abiette o gravi nella perpetrazione del reato ed, infine, si è concentrato sulle modalità della condotta e sull'esiguità del danno o del pericolo, articolatamente motivando nel senso dell'insussistenza di ragioni di ostatività al riconoscimento del beneficio.

Così facendo, tuttavia, il giudice ha eseguito una valutazione monca poiché ha obliterato dalla semantica della disposizione l'equivalenza (che si rinviene al quarto comma) tra dichiarazione di abitualità a delinquere (correttamente esclusa) e la commissione di più reati della stessa indole (quindi, nel caso, contro il patrimonio) la cui eventuale sussistenza è potenzialmente ostativa al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.

La presenza di precedenti specifici, nei termini sopra indicati, segnalata peraltro nel ricorso, andrà pertanto fatta oggetto di specifica valutazione, dovendosi in particolare considerare che pluralità di reati non significa necessariamente abitualità, non sussistendo alcuna identificazione tra continuazione e abitualità (Sez. 3, n. 35630 del 13/07/2021, PG c/Nenci, Rv. 282034 – 01), e che, d'altronde la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01). Ma queste sono valutazioni che implicano l'immersione nel fatto, e la considerazione delle specifiche circostanze del caso, operazioni notoriamente precluse a questa Corte che, di conseguenza, può solo disporre il rinvio al Tribunale di Rimini, che si atterrà alle indicazioni fornite, per procedere all'ulteriore corso.

Annulata con rinvio la sentenza impugnata, con riferimento alla questione dedotta, per le ragioni sopra esposte, va altresì ribadita la irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen..



**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rimini in diversa persona fisica.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso, il 6 febbraio 2026

Il Consigliere relatore  
Francesco Florit

Il Presidente  
Giovanni Ariolli

